



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
PRONTA EMERGENZA SOCIALE**



Art. 1 - Principi

Il Comune di Cologno al Serio, in attuazione della Dichiarazione e del Programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997, pubblicata nella G.U. 21 maggio 1997, n. 116 riconosce il principio in virtù del quale ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, è assicurato il diritto, con i propri figli, al sostegno al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

Art. 2 - Finalità

Il Comune, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", e nella legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", promuove, coordina e stimola iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, attraverso azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, i maltrattamenti, le molestie ed i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti.

A tal proposito istituisce il servizio di "Pronta emergenza sociale" al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, identificando sul territorio comunale, un alloggio di pronta emergenza, in grado di rispondere alle necessità delle donne che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita.

L'alloggio – all'uopo individuato – potrà essere destinati unicamente a donne rientranti nella casistica di cui sopra. Nel progetto di accompagnamento dovrà essere evidenziato che l'alloggio richiesto non sia considerato come un luogo in cui attendere soluzioni trovate da altri, ma come un'opportunità temporanea base di partenza per trovare stabilità e costruire un nuovo progetto di vita. In particolare esso sarà un luogo di prima ospitalità e accoglienza residenziale che funziona come struttura intermedia tra la situazione di violenza da cui proviene la donna (soprattutto in fase di emergenza) e il futuro progetto che insieme alla donna verrà sviluppato (il rientro a casa a determinate condizioni di sicurezza; il reperimento di una soluzione abitativa alternativa).

A tal proposito il Comune favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, cittadine italiane, straniere o apolide, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della L. n. 328/2000.

L'alloggio destinato a questo servizio sarà individuato con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 3 – Requisiti e condizioni per accedere al servizio di Pronta Emergenza Sociale

I requisiti per l'accesso all'alloggio sono i seguenti:

- verificarsi di una situazione di "urgenza sociale" a carico di donne che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita, documentata da referti medici e alle quali abbia fatto seguito denuncia presso le autorità componenti (carabinieri, polizia);
- avere residenza anagrafica nel Comune di Cologno al Serio da almeno due anni alla data di presa in carico dal servizio sociale;



- non disporre di un reddito personale e/o patrimonio sufficiente ad accedere al mercato della locazione privata;
- non avere sul territorio nazionale una rete familiare in grado di fornire il necessario supporto;
- non avere rifiutato la concessione del servizio di pronta emergenza sociale nei due anni precedenti la richiesta;
- non essere mai stato soggetto alla decadenza prevista ai sensi del presente regolamento.

Per l'accesso al servizio di pronta emergenza sociale si terrà conto delle seguenti preferenze, in ordine di priorità:

- donne con minori in condizioni di grave rischio sociale e/o con presenza di persone non autosufficienti, portatrici di disabilità grave ai sensi della L. 104/92;

Presupposto necessario per l'assegnazione dell'alloggio di pronta emergenza è l'accettazione del progetto predisposto dal servizio sociale, finalizzato a definire il percorso per il superamento delle condizioni di disagio.

In mancanza della accettazione del progetto, in presenza di minori o di persone non autosufficienti, il Comune porrà in essere tutte le misure tese a garantire la loro esclusiva salvaguardia, con contestuale segnalazione al Servizio Minori ed eventuale denuncia per abbandono di minore o incapace.

L'accesso è in ogni caso subordinato alla disponibilità di risorse abitative disponibili, tenendo conto degli alloggi individuati a tal proposito dalla Giunta comunale e verificata la loro idoneità tecnica.

Art. 4 – Documento di impegno

Per l'ammissione alla fruizione del servizio dovrà essere sottoscritto tra il comune ed il destinatario dell'alloggio un documento di impegno nel quale dovranno essere indicati:

- 1) Stato dell'alloggio ed arredi concessi in uso all'utente e del loro stato di conservazione, con l'obbligo da parte dell'utente di provvedere alla manutenzione e cura di quanto affidatogli assumendosene la responsabilità diretta, e previsione del rimborso degli eventuali danni arrecati all'alloggio o alle parti comuni;
- 2) Impegno al rispetto del presente regolamento, che dovrà essere consegnato in copia;
- 3) Assunzione di eventuali impegni di carattere economico a carico dell'utente, valutati in base alle sue capacità;
- 4) Impegno a rispettare il progetto sociale concordato con il servizio sociale;
- 5) Divieto assoluto di ospitare persone – anche temporaneamente e in qualsiasi momento della giornata – diverse da quelle ammesse ad usufruire dell'alloggio nel progetto sottoscritto.

Art. 5 – Durata della permanenza nell'alloggio

L'ospitalità concessa è di carattere provvisorio e tale presupposto deve essere esplicitamente espresso nel progetto presentato, oltre che reso noto alla persona da ospitare.

La durata della permanenza nell'alloggio sarà di regola per un massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di 6 mesi. Decorso il periodo massimo di un anno – l'alloggio dovrà essere lasciato libero da cose e persone. In presenza di minori o di persone non autosufficienti, il Comune potrà in essere tutte le misure tese a garantire la loro esclusiva salvaguardia, con contestuale segnalazione al Servizio Minori ed eventuale denuncia per abbandono di minore o incapace.

Art. 6 – Decadenza

La decadenza dall'alloggio avverrà nei seguenti casi:

- 1) perdita dei requisiti in base ai quali gli era stato concesso il Servizio di Pronta Emergenza Sociale;
- 2) cessione o subconcessione ad altri dell'alloggio, oppure non vi si abiti stabilmente;
- 3) alloggio di cui trattasi adibito ad attività illecite;
- 4) messa in atto di comportamenti che rechino grave disturbo o danno alla convivenza degli altri utenti o condomini degli stabili con alloggi, sulla base di ripetute segnalazioni pervenute all'Amministrazione Comunale;
- 5) mancato adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto proposto dal Servizio Sociale;
- 6) concessione di ospitalità – anche temporanea – a persona non ammesse ad usufruire della struttura concessa;
- 7) ricovero permanente in struttura tutelare;
- 8) allontanamento dall'alloggio e non abitazione per oltre 30 giorni

Agli utenti che si trovassero nelle situazioni sopraindicate verrà notificata diffida con la quale il Comune ordinerà il rilascio dei locali occupati entro il termine di 30 giorni.

I cittadini che usufruiranno del servizio dovranno occupare l'alloggio concesso entro non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione del documento di impegno. Nel caso in cui questo non avvenisse, l'Amministrazione Comunale dovrà revocare la concessione del servizio con invio di diffida alla restituzione delle chiavi entro il termine di 5 giorni dalla data dell'avvenuta notifica.

Art. 7 – Cessazione e rinuncia

Tutti gli utenti, fruitori del Servizio, sono obbligati allo scadere del termine fissato per la loro permanenza, al rilascio dei locali.

Gli utenti potranno, in qualunque momento, presentare rinuncia scritta al Servizio. La rinuncia, ove non sia conforme al progetto condiviso, comporterà il venir meno degli eventuali benefici economici previsti.

Art. 8 – Collaborazione con l'Ufficio di Piano

Nell'ambito di un utilizzo strategico e della messa in rete delle risorse, nell'ottica della realizzazione di un sistema locale integrato dei servizi sociali, il Comune si impegna ad attuare forme di collaborazione con l'Ufficio di Piano – ambito 14 - per la realizzazione di progetti che permettano l'utilizzo dell'alloggio/degli alloggi all'uopo individuati dalla Giunta, anche a livello sovracomunale per la realizzazione di specifici progetti a valenza socio-assistenziale, il tutto sulla base di specifici accordi che verranno realizzati all'occorrenza e tenuto conto del principio di reciprocità.



Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 16 del 30.03.2011, pubblicata all'Albo comunale il 13.04.2011 e sino al 28.04.2011, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il 23.04.2011.

Dalla residenza comunale, 08.06.2011

IL SINDACO
(Dott. Claudio Sesani)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Vittorio Fortunato)